



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 828.

- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 828, il quale prevede che *"Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità."*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO l'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 4, ha altresì previsto, per l'attuazione dell'anzidetto piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del *"Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha inserito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, come modificati dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;
- VISTO il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, *"Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, provvedimento abrogato dalla l. 28 febbraio 2025, n. 20, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* che ha previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.

- VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO l'articolo 1, comma 200, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale stabilisce *“Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.”* chiarendo che la consistenza della dotazione organica del personale scolastico determinata per l'a.s. 2011/12 riguarda solo il personale educativo e ATA.
- VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”*, il quale detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, nonché, da ultimo, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c);
- CONSIDERATO che nella definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si tiene conto della presenza di alunni con accertata disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181, concernente il *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“Buona scuola”*);
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2024, n. 185, *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.”*;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO	il decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, recante la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127;
RITENUTO	di dover procedere, a decorrere dall'a.s. 2026/2027, alla decurtazione di 2.174 posti di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"</i> , incidendo sul profilo professionale dei collaboratori scolastici;
RITENUTO	che il taglio debba essere effettuato sul secondo ciclo d'istruzione, escludendo, quindi, il primo ciclo, in ragione dell'essenzialità che il ruolo del collaboratore scolastico riveste all'interno dell'istituzione scolastica ad esempio, tra le tante mansioni, l'assistenza agli alunni con disabilità, maggiormente presenti nelle scuole del primo ciclo; alla sorveglianza e vigilanza in prevalenza di alunni minori; nonché per supportare le scuole con tempo pieno e quelle a tempo prolungato;
RITENUTO	rispetto al secondo ciclo di istruzione, precisare che la decurtazione ha inciso maggiormente sui licei (- 1.294 posti) rispetto agli istituti tecnico professionali (- 880 posti), data la maggiore complessità di gestione di questi ultimi (presenza di laboratori, maggior numero di studenti con disabilità, ecc.);
RITENUTO	che i profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco, di guardarobbiere, di infermiere e degli addetti alle aziende agrarie (ora operatori dei servizi agrari), non debbano essere incisi dalla decurtazione, attesa la già esigua dotazione organica delle citate figure, le quali risultano in ogni caso indispensabili nelle istituzioni scolastiche;
INFORMATE	le Organizzazioni Sindacali;
ACQUISITO	il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota MEF – GAB prot. n. 38252 del 18 agosto 2025;
ACQUISITO	il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 02 ottobre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

1. Il presente decreto disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovvero sia il conseguimento, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di una riduzione del numero dei posti di organico pari a 2.174 posti rispetto alla consistenza consolidata nell'anno scolastico 2025/2026.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è ridotta complessivamente di 2.174 unità (-1.294 posti tabella 1 e -880 posti tabella 2). Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1 e 2, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono la tabella 2 allegata al decreto 181/2016. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto continua a trovare applicazione il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181.





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 2
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle 1 e 2 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

